





Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

LICEO ARTISTICO STATALE

Sede staccata: Via C. Pinzi, 44

01100 VITERBO

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "F. ORIOLI"

Sede centrale: Via di Villanova, 2/E

01100 VITERBO

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE

Sede staccata: Via Bianchini, 15 – 01100

VITERBO

Sede staccata: P.zza Indipendenza - 01017

TUSCANIA

Cod. Mecc. VTIS00800R - C.F. 80011990563

Tel: 0761/251194/96 – Email: vtis00800r@pec.istruzione.it - website: www.iissorioli.edu..it

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL CELLULARE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 114 DEL 17DICEMBRE 2024

1

INDICE	
REGOLAMENTO RELATIVO ALL'USO DEL CELLULARE	1
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Art.1	3
Art.2	3
Art.3	4
Art.4	4
Art. 5	4
Art. 6	4
Art. 7	4
Art. 8	4
ART. 9 - DEROGHE	4
ART. 10 - UTILIZZO DEL CELLULARE A SCOPO DIDATTICO	

RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1. L' utilizzo dei telefoni cellulari in classe, è stabilito dai seguenti riferimenti normativi:
- DPR n. 249 del 24.06.1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti", come modificato dal DPR n. 235 del 21.11.2007".
- Direttiva n. 30 del 15.03.2007 del Ministro della Pubblica Istruzione "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti", che ribadisce che "L'uso dei cellulari da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno dei regolamenti di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile."
- Direttiva n.104 del 30/11/2007 del Ministro della Pubblica Istruzione "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche".
- PNSD e degli obiettivi della c.d. "cittadinanza digitale di cui all'art.5 L.25 agosto 2019, n.92
- Linee Guida per l'Educazione Civica che includono l'obiettivo di promuovere competenze digitali etiche, incoraggiando un uso consapevole e sicuro delle tecnologie.
- Circolare Ministeriale del 19 dicembre 2022, n. 107190 "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe".
- Nota MIM n. 3952 del 19/09/2023 "Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe" Chiarimenti nota del 19 dicembre 2022, n. 107190.
- 2. Il presente regolamento stabilisce le modalità per un corretto utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica da parte degli studenti e di tutto il personale della scuola (docenti e Ata).
- 3. Il divieto di utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo non autorizzato di tali dispositivi è elemento di distrazione, sia per chi lo usa sia per i compagni e, come precisato dalla Direttiva Ministeriale, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente e del gruppo classe, costituisce un'infrazione disciplinare.

ART.1

1. Agli alunni è vietato utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle attività didattiche (ne è consentito l'utilizzo, se previsto per lo svolgimento di attività con la costante supervisione del docente). A scuola, il telefono cellulare deve essere tenuto spento.

ART.2

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.

Torna all'indice

ART.3

Gli studenti che hanno con sé i predetti dispositivi devono tenerli spenti e depositarli sulla cattedra sotto la vigilanza del docente della prima ora e potranno ritirarli soltanto dietro autorizzazione da parte dell'insegnante.

ART.4

Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente provvederà a comminare una annotazione disciplinare nel registro elettronico.

ART. 5

È tassativamente vietato riprendere immagini, effettuare registrazioni audio o filmare compagni o docenti con i videotelefonini.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

ART. 6

Il divieto di utilizzare telefoni cellulari durante le ore di lezione opera anche nei confronti del personale docente.

ART. 7

Durante le ore di lezione eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni plesso scolastico.

ART. 8

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari si erogano le sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola (vedi tabella sanzioni art, 25 regolamento)

ART. 9 - DEROGHE

- Per dichiarate e motivate ragioni (ad esempio: necessità di salute monitoraggi glicemici) i genitori possono fare richiesta al Dirigente Scolastico di detenzione e utilizzo del cellulare a scuola da parte del/della proprio/propria figlio/a.
- 2. Gli alunni, in possesso del cellulare in quanto autorizzati, su motivata richiesta del genitore al Dirigente Scolastico, possono utilizzarlo limitatamente per le attività di cui alla deroga concessa. In ogni caso il cellulare non va tenuto sul banco. I docenti della classe vengono informati, tramite registro elettronico, circa gli alunni autorizzati e la motivazione della deroga concessa.
- 3. L'eventuale autorizzazione a tenere il cellulare a scuola non implica la conseguente responsabilità da parte dell'Istituzione Scolastica per eventuali smarrimenti, furti o rotture. Pertanto, i genitori risponderanno personalmente nel caso in cui dovessero verificarsi le situazioni sopra menzionate (smarrimenti, furti o rotture), in quanto non addebitabili all'istituzione scolastica che prevede la comunicazione con l'esterno attraverso i propri uffici di segreteria.

ART. 10 - UTILIZZO DEL CELLULARE A SCOPO DIDATTICO

Gli alunni potranno utilizzare il cellulare o altri dispositivi mobili (qualora si dovesse rendere del tutto necessario) per attività didattiche solo su richiesta del docente promotore, che dovrà annotare nel registro l'autorizzazione all'utilizzo e la finalità didattica.

Torna all'indice 5